



12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1665/2009, presentata da Peter Brown, cittadino britannico, sulla motivazione del divieto d'uso del cloridrato di stricnina per il controllo degli animali infestanti in conformità della direttiva 98/8/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la motivazione del divieto d'uso del cloridrato di stricnina ai fini del controllo di animali infestanti (talpe), previsto dalla direttiva 98/8/CE ed entrato in vigore il 1° settembre 2006. Sostiene che gran parte della sua attività sia colpita da questo divieto, che considera ingiustificato. Inoltre ritiene che i metodi alternativi per sterminare le talpe siano più costosi e meno efficaci.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"La petizione

Il firmatario deplora i costi per difendere un principio attivo nel corso del succitato programma di revisione. Per difendere il cloridrato di stricnina sarebbe stato obbligato a pagare un importo di cinque milioni di euro. Egli considera superflua la regolamentazione a livello UE, in quanto i pesticidi erano già regolamentati da decenni nel Regno Unito e sostiene che i metodi alternativi di controllo della popolazione di talpe siano costosi e inefficaci. Il firmatario ritiene che la Commissione non abbia proceduto a un idoneo studio di impatto, come promesso, e ritiene che lo studio non sia stato abbastanza pubblicizzato né suffragato da prove. Ritiene leso il suo diritto di proprietà e pertanto ritiene di avere diritto a

un risarcimento finanziario. Egli sostiene inoltre che esistano prove a favore dell'ulteriore utilizzo del cloridrato di stricnina e che sul mercato restino altre sostanze chimiche pericolose.

Osservazioni della Commissione in merito alla petizione

La direttiva sui biocidi 98/8/CE¹ prevede un esame sistematico, nel corso di un programma di revisione di quattordici anni, delle sostanze attive contenute nei biocidi presenti sul mercato prima del 14 maggio 2000 (le cosiddette sostanze attive 'esistenti'). In quest'ottica, l'industria dei biocidi doveva identificare tutte le sostanze attive che utilizzavano nei loro prodotti e, se desideravano continuare ad utilizzarle, dovevano notificare la loro intenzione di presentare tutti i dati necessari alla loro valutazione (efficacia e valutazione dei rischi).

Per le sostanze attive che sono state solo individuate, ovvero non difese dall'industria sulla base di una documentazione (elenco approvato nel 2003), è stato stabilito un periodo di ritiro progressivo dal mercato (1.9.2006) dopo il quale non potevano più essere utilizzate nei biocidi. Così è avvenuto per il cloridrato di stricnina.

Pertanto non è stato più possibile commercializzare il cloridrato di stricnina ai fini del controllo delle talpe, a meno che non fosse stata presentata la documentazione richiesta per una sua valutazione, conformemente all'articolo 11 della direttiva sui biocidi. Se una ditta dovesse presentare un dossier sulla stricnina e il risultato della valutazione fosse favorevole, la sostanza può essere reintrodotta sul mercato solo al termine della procedura di valutazione, l'adozione e il recepimento della direttiva di inclusione nella legislazione nazionale nonché la concessione delle relative autorizzazioni a livello del singolo Stato membro.

Le disposizioni della direttiva sui biocidi si applicano anche a tutte le sostanze attive utilizzate in tali prodotti. Le ditte produttrici devono sostenere i costi per raccogliere i dati necessari alla valutazione del rischio e anche pagare alle autorità competenti degli Stati membri le spese relative alla valutazione. La raccolta e la valutazione dei dati è tuttavia necessaria per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. La possibilità che l'uso del cloridrato di stricnina nei biocidi sia valutato ed approvato ai sensi della direttiva sui biocidi rimane, ma in tal caso occorre fornire i dati pertinenti per la valutazione del rischio, al pari di qualsiasi altra sostanza attiva destinata ad essere utilizzata nei biocidi.

Per quanto concerne lo studio d'impatto dell'ottobre 2008 cui fa riferimento il firmatario, si tratta della *Valutazione in merito all'applicazione della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva) e relazione intermedia sul programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della medesima direttiva* (COM(2008) 620 def.), che fa riferimento a uno studio commissionato sull'attuazione della direttiva finalizzata nell'ottobre 2007². Quest'ultima era basata su una consultazione delle parti interessate lanciata sul sito web della DG Ambiente nel novembre 2006, alla quale hanno contribuito 280 partecipanti. In tale studio viene analizzato l'impatto del divieto di un certo numero di sostanze attive, fra cui il cloridrato di stricnina.

¹ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

² Disponibile sul sito Internet

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&a=d.

Una delle conclusioni della valutazione è che la direttiva sui biocidi andrebbe rivista, anche con l'obiettivo di agevolare il rispetto della direttiva da parte delle PMI. La Commissione ha assolto il suo impegno il 12 giugno 2009, con l'adozione di una proposta di regolamento sui biocidi (COM(2009) 267). La proposta contiene un certo numero di elementi volti a facilitare il rispetto delle disposizioni da parte delle PMI, come nel caso dell'adeguamento di taluni requisiti di documentazione così da ridurre i costi per le piccole e medie imprese.

Conclusioni

La Commissione ha agito nell'ambito del quadro giuridico fornito dalla direttiva sui biocidi approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa ha altresì tentato in maniera costruttiva di migliorare la direttiva tramite la proposta di regolamento sui biocidi."